

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 298



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
12 ottobre 2013

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2013/C 298/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 291 del 5.10.2013	1
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2013/C 298/02	Causa C-352/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 26 giugno 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA	2
2013/C 298/03	Causa C-401/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 16 luglio 2013 — Vasiliki Balazs/Casa Județeană de Pensii Cluj	3
2013/C 298/04	Causa C-412/13 P: Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 da Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013, causa T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	3

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 298/05	Causa C-414/13 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2013, causa T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	3
2013/C 298/06	Causa C-432/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 31 luglio 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj/Attila Balazs	4
2013/C 298/07	Causa C-436/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 2 agosto 2013 — E./B.	5
Tribunale		
2013/C 298/08	Causa T-5/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio («Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Divieto di dare esecuzione a contratti commerciali in corso — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Manifesta irricevibilità dell'eccezione di illegittimità sulla quale si innesta la domanda — Irricevibilità della domanda»)	6
2013/C 298/09	Causa T-37/13: Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Exakt Advanced Technologies/UAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT) («Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)	6
2013/C 298/10	Causa T-56/13: Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2013 — ClientEarth e Stichting BirdLife Europe/Commissione («Accesso ai documenti delle istituzioni — Documento in possesso della Commissione riguardante la politica dell'Unione europea in materia di energia — Rifiuto implicito di accesso — Decisione esplicita adottata dopo la presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)	6
2013/C 298/11	Causa T-366/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 — Francia/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Aiuti disposti a favore di società incaricate di un servizio pubblico consistente nell'assicurare i collegamenti marittimi tra la Corsica e Marsiglia — Compensazione per un servizio complementare al servizio di base, destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica — Decisione che qualifica tali compensazioni come aiuti incompatibili con il mercato interno e dispone il loro recupero presso i beneficiari — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	7
2013/C 298/12	Causa T-326/13: Ricorso proposto il 18 giugno 2013 — Commissione europea/Thales développement et coopération SAS	7
2013/C 298/13	Causa T-348/13: Ricorso proposto il 3 luglio 2013 — Kadhaf Al Dam/Consiglio e Commissione	8
2013/C 298/14	Causa T-356/13 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2013 da Giorgio Lebedef avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, F-56/11, Lebedef/Commissione	8
2013/C 298/15	Causa T-388/13: Ricorso proposto il 22 luglio 2013 — Costa Crociere/UAMI — Guerlain (SAMSARA)	9



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2013/C 298/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 291 del 5.10.2013

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 284 del 28.9.2013

GU C 274 del 21.9.2013

GU C 260 del 7.9.2013

GU C 252 del 31.8.2013

GU C 245 del 24.8.2013

GU C 233 del 10.8.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 26 giugno 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

(Causa C-352/13)

(2013/C 298/02)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Dortmund

Parti*Attrice:* Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)

Convenute: Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

Questioni pregiudiziali

1) a) Se l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾ del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un'azione promossa congiuntamente nei confronti di un convenuto residente nello Stato del foro e di ulteriori convenuti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea per ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di una violazione unica e continuata dell'articolo 81 CE, dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in più Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, si rende opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

b) Se, al riguardo, occorra tener conto del fatto che, dopo la notifica a tutti i convenuti, prima della scadenza dei termini fissati dal giudice per la replica e prima dell'inizio della prima udienza, l'attore abbia desistito dall'azione nei confronti del convenuto residente nello Stato del foro.

2) Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che occorre considerare, nel caso di un'azione promossa nei confronti di convenuti residenti in diversi Stati membri dell'Unione europea volta a ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di una violazione unica e continuata dell'articolo 81 CE, dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in diversi Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, che l'evento dannoso è avvenuto in riferimento a ciascun convenuto e per la totalità dei danni fatti valere o a un danno complessivo in quegli Stati membri in cui si sono conclusi e attuati accordi di cartello.

3) Se, nel caso di azioni di risarcimento per violazione del divieto di intese di cui all'articolo 81 CE/all'articolo 101 TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE, il principio di diritto dell'Unione di effettiva attuazione del divieto di intese consenta di tener conto delle clausole compromissorie e degli accordi di scelta del foro contenuti in contratti di fornitura, qualora ciò comporti una deroga al giudice competente a livello internazionale ai sensi dell'articolo 5, punto 3, e/o dell'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 nei confronti di tutti i convenuti e/o per tutte le rivendicazioni proposte o parte di esse.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 16 luglio 2013 — Vasiliki Balazs/Casa Județeană de Pensii Cluj

(Causa C-401/13)

(2013/C 298/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Vasiliki Balazs

Convenuta: Casa Județeană de Pensii Cluj

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che rientra nella loro sfera di applicazione un accordo bilaterale stipulato tra due Stati membri, prima della data di applicazione del regolamento, in base al quale questi hanno convenuto la cessazione dell'obbligo riguardante le prestazioni di sicurezza sociale dovute da uno Stato ai cittadini dell'altro Stato che hanno avuto lo status di rifugiati politici nel territorio del primo Stato e sono stati rimpatriati nel territorio del secondo Stato, in cambio del pagamento da parte del primo Stato di un importo forfettario per il pagamento delle pensioni e per la copertura del periodo per il quale nel primo Stato membro sono stati versati i contributi di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 da Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013, causa T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-412/13 P)

(2013/C 298/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti R. Kunze e G. Würtenberger)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013, con cui è stato respinto il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 10 maggio 2011 (procedimento R 1598/2010-4), relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori,

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente volto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 maggio 2011, relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori, nell'ambito di una domanda di registrazione del segno figurativo MEDINET come marchio comunitario.

Il Tribunale avrebbe violato l'articolo 34 del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ per avere statuito che tale disposizione dev'essere interpretata in senso restrittivo e quindi non prevedrebbe la possibilità di rivendicare la preesistenza di una parte di un marchio nazionale anteriore. Inoltre, essa avrebbe violato l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 75 del regolamento sul marchio comunitario, adottando una decisione in base a valutazioni di fatto e giuridiche incomplete. Infine, la decisione del Tribunale senza trattazione orale costituirebbe una violazione dell'articolo 77 del regolamento sul marchio anteriore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU. L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 22 luglio 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2013, causa T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-414/13 P)

(2013/C 298/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti O. Spuhler, M. Geitz)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Anna Klusmeier

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

I. Annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2013, causa T-530/10 e dichiarare nulla la decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 14 settembre 2010, nel procedimento R 363/2008-4;

II. In subordine:

annullare la sentenza menzionata al punto I e rinviare la causa al Tribunale;

III. Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con l'impugnazione la ricorrente solleva la censura della violazione del diritto comunitario materiale unitamente ad una censura relativa a un esame e a una valutazione incompleti delle circostanze della fattispecie. Il Tribunale avrebbe valutato le circostanze della fattispecie ad esso sottoposte in una misura soltanto incompleta. Ciò comporterebbe un errore di diritto (sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2010, C-51/09 P, Becker/Harman International Industries ⁽¹⁾). Tale errore può quindi essere fatto valere dinanzi alla Corte di giustizia nell'ambito di un'impugnazione (v. sentenza della Corte del 16 giugno 2010, C-317/10 P, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano ⁽²⁾).

La ricorrente sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, considera che la dichiarazione giurata presentata non contiene alcun riferimento agli altri mezzi di prova dedotti e che tale constatazione è inesatta.

Dalla dichiarazione giurata deriverebbe, infatti, univocamente che con essa si fa riferimento agli altri mezzi di prova addotti. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe integralmente esaminato e valutato la dichiarazione giurata. Si tratterebbe quindi di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata che può essere fatto valere nel procedimento di impugnazione.

Il Tribunale, se avesse integralmente esaminato e valutato i mezzi di prova ad esso presentati, avrebbe dovuto ammettere l'uso serio, idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti, di entrambi i marchi in conflitto, a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3 del Regolamento sul marchio comunitario ⁽³⁾. Pertanto, la sentenza impugnata violerebbe anche l'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3, del Regolamento sul marchio comunitario.

La sentenza impugnata violerebbe inoltre l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, lettera a), del Regolamento sul marchio comunitario. Il Tribunale avrebbe cioè erroneamente considerato che il marchio in conflitto n. 115 1 678 «W. Amadeus Mozart» non sarebbe stato utilizzato come marchio dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Racc. pag. I-5805.

⁽²⁾ Racc. 2011, pag. I-5471.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 31 luglio 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj/Attila Balazs

(Causa C-432/13)

(2013/C 298/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Cluj

Convenuto: Attila Balazs

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che rientra nella loro sfera di applicazione un accordo bilaterale stipulato tra due Stati membri prima della data di applicazione del regolamento, in base al quale questi hanno convenuto la cessazione dell'obbligo riguardante le prestazioni di sicurezza sociale dovute da uno Stato ai cittadini dell'altro Stato che hanno avuto lo status di rifugiati politici nel territorio del primo Stato e sono stati rimpatriati nel territorio del secondo Stato, in cambio del pagamento da parte del primo Stato di un importo forfettario per il pagamento delle pensioni e per la copertura del periodo per il quale nel primo Stato membro sono stati versati i contributi di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 2 agosto 2013 — E./B.

(Causa C-436/13)

(2013/C 298/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: E.

Appellata: B.

Questioni pregiudiziali

- 1) In caso di proroga della competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio ⁽¹⁾, se tale proroga della competenza si protragga solo sino alla pronuncia di una decisione definitiva nel procedimento in corso, o se si protragga anche dopo la pronuncia di una decisione definitiva.
- 2) Se l'articolo 15 del regolamento del Consiglio consenta alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di trasferire la competenza qualora nessun procedimento relativo al minore sia pendente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

TRIBUNALE

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio

(Causa T-5/13 R)

(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Divieto di dare esecuzione a contratti commerciali in corso — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Manifesta irricevibilità dell'eccezione di illegittimità sulla quale si innesta la domanda — Irricevibilità della domanda»)

(2013/C 298/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjortler e D. Rovetta)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti hanno iscritto il nome della ricorrente nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive e, dall'altro, dell'articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nella parte in cui tale atto rende impossibile l'esecuzione dei contratti stipulati dalla ricorrente con partner stabiliti nell'Unione europea.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Exakt Advanced Technologies/UAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Causa T-37/13) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)

(2013/C 298/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: avv. A. von Bismarck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 29 ottobre 2012 (caso R 1764/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Exakt Advanced Technologies GmbH e la Exakt Precision Tools Ltd.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 86 del 23.3.2013.

Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2013 — ClientEarth e Stichting BirdLife Europe/Commissione

(Causa T-56/13) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti delle istituzioni — Documento in possesso della Commissione riguardante la politica dell'Unione europea in materia di energia — Rifiuto implicito di accesso — Decisione esplicita adottata dopo la presentazione del ricorso — Non luogo a statuire»)

(2013/C 298/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito); e Stichting BirdLife Europe (Zeist, Paesi Bassi) (rappresentante: O. Brouwer, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Clotuche-Duvieusart, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che nega alle ricorrenti l'accesso a un documento riguardante la politica dell'Unione europea in materia di energia.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da ClientEarth e Stichting BirdLife Europe.

(¹) GU C 101 del 6.4.2013.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 — Francia/Commissione

(Causa T-366/13 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Aiuti disposti a favore di società incaricate di un servizio pubblico consistente nell'assicurare i collegamenti marittimi tra la Corsica e Marsiglia — Compensazione per un servizio complementare al servizio di base, destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica — Decisione che qualifica tali compensazioni come aiuti incompatibili con il mercato interno e dispone il loro recupero presso i beneficiari — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2013/C 298/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, N. Rouam, G. de Bergues e D. Colas, agenti)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione europea C(2013) 1926 def. del 2 maggio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), al quale la Francia ha dato esecuzione a favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 18 giugno 2013 — Commissione europea/Thales développement et coopération SAS

(Causa T-326/13)

(2013/C 298/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da N. Coutrellis, avvocato)

Convenuta: Thales développement et coopération SAS (Vélizy-Villacoublay, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare alla società Thales di rimborsare integralmente le somme percepite a titolo dei contratti NEMECCEL e DREAMCAR alla Commissione, ossia per il contratto NEMECCEL l'importo di EUR 700 335,66, a titolo di capitale e interessi maturati, e per il contratto DREAMCAR l'importo di EUR 812 821,43, a titolo di capitale e interessi maturati;
- condannare la Thales al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito ad un'indagine condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (l'OLAF), la Commissione chiede, con ricorso fondato sull'articolo 272 TFUE, che il Tribunale voglia condannare la convenuta a rimborsarle integralmente le somme percepite dalla sua ex controllata, la società SRTI (SRTI System, Industrial Process Department), diventata successivamente SODETEG (Société d'Études Techniques et d'Entreprises Générales SA) e poi THALESEC (Thales Engineering and Consulting), nell'ambito dei due contratti di ricerca denominati «NEMECCEL» e «DREAMCAR».

La Commissione sostiene che le somme di cui trattasi sarebbero state percepite indebitamente in seguito a gravi irregolarità finanziarie, al non rispetto degli impegni contrattuali nonché a violazioni di norme giuridiche fondamentali. La controllata della convenuta avrebbe, segnatamente, dichiarato costi eccessivi per mezzo di sovrappaccatura di ore non prestate.

Ricorso proposto il 3 luglio 2013 — Kadhaf Al Dam/Consiglio e Commissione**(Causa T-348/13)**

(2013/C 298/13)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Il Cairo, Egitto)
(rappresentante: avv. H. de Charette)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare

— la decisione di mantenimento 2013/182, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137/PESC, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui non ha espunto il nome del ricorrente dall'allegato II e dall'allegato IV della decisione 2011/137/PESC;

— la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui i suoi allegati II e IV contengono il nome del ricorrente;

— il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 204/2011, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui il suo allegato III contiene il nome del ricorrente;

inapplicabili nei suoi confronti;

— condannare il Consiglio e la Commissione al pagamento della cifra simbolica di EUR 1 in riparazione del danno subito;

— condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali. Tale motivo si suddivide in quattro capi, fondati:

— su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, il quale non è stato sentito preliminarmente all'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti;

— sulla mancata notifica degli atti impugnati al ricorrente e ciò sebbene il suo indirizzo fosse conosciuto dalle autorità;

— sull'assenza di motivazione, in quanto la motivazione che figura negli atti impugnati a sostegno delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente non sarebbe collegata né alla situazione del momento in Libia né agli obiettivi perseguiti;

— sull'assenza di udienza.

2) Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà. Tale motivo si suddivide in due capi, fondati:

— sull'assenza di utilità pubblica o di interesse generale delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente, il quale non aveva più alcuna relazione con il governo libico;

— sulla mancanza di certezza giuridica.

Impugnazione proposta il 4 luglio 2013 da Giorgio Lebedef avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, F-56/11, Lebedef/Commissione**(Causa T-356/13 P)**

(2013/C 298/14)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, Lebedef/Commissione (F-56/11), avente ad oggetto l'annullamento della decisione disciplinare del 6 luglio 2010 che ha inflitto al ricorrente la sanzione della retrocessione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni;

— accogliere le conclusioni del ricorrente formulate in primo grado;

— in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

— statuire sulle spese e condannare alle stesse la Commissione dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce una serie di censure relative ai punti 35, 36, 44, 45, 56, 57, 69, 70, 71, 77, 78, 86, 95 e 96 della sentenza impugnata, vertenti su una violazione dei diritti della difesa e del principio del divieto di procedimento arbitrario, per aver il TFP snaturato ed erroneamente interpretato i fatti nonché per aver proceduto ad un'errata lettura e interpretazione del ricorso in primo grado e della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 22 luglio 2013 — Costa Crociere/UAMI — Guerlain (SAMSARA)**(Causa T-388/13)**

(2013/C 298/15)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Costa Crociere SpA (Genova, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Vanzetti, S. Bergia e G. Sironi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guerlain SA (Levallois-Perret, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 13 maggio 2013, caso R 2049/2011-4; e
- condannare le altre parti a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi all'UAMI nonché nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo SAMSARA, per servizi della classe 44 — Domanda di marchio comunitario n. 8 979 122

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 497 966 del marchio denominativo SAMSARA per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1

Ricorso proposto il 5 agosto 2013 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)**(Causa T-400/13)**

(2013/C 298/16)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti M. Gradado Carpenter e M. Polo Carreño)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 6 giugno 2013, caso R 1643/2012-1;
- pronunciarsi sulle spese del procedimento a favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «AINHOA» — Registrazione di marchio comunitario n. 2 720 811

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il richiedente l'annullamento si è fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e/o dell'articolo 8, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Sea Handling/Commissione

(Causa T-456/13)

(2013/C 298/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italia) (rappresentanti: B. Nascimbene e M. Merola, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, con cui la Commissione ha negato a SEA Handling S.p.A. l'accesso ai documenti di cui all'istanza del 27 febbraio 2013;
- ordinare alla Commissione di esibire alla Ricorrente i documenti richiesti;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione che rifiuta l'accesso della ricorrente a dei documenti in possesso della Convenuta riguardanti il procedimento amministrativo che aveva portato all'adozione della decisione della Commissione del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale posti in essere dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling (procedimento SA.21420 — Italia/SEA Handling).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente su violazioni di ordine procedurale.

- Si fa valere a questo riguardo la violazione degli articoli 7, nn. 1 e 3, e 8, nn. 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), violano altresì gli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, nella misura in cui, da un canto, la

procedura che ha portato alla decisione impugnata sarebbe stata caratterizzata da periodi di ingiustificato silenzio e da proroghe non adeguatamente motivate, dall'altro canto, il mancato rispetto dei termini previsti avrebbe inciso sul diritto di difesa della ricorrente.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001.

- Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata è viziata da errore manifesto di valutazione e da violazione dell'obbligo di motivazione, nella parte in cui presume che l'accesso ai documenti avrebbe pregiudicato seriamente le indagini della Commissione, nonché a delle indagini già concluse, e non specifica il tipo di pregiudizio in questione

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 4, n. 2, del Regolamento n. 1049/2001.

- Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata è viziata da errore manifesto di valutazione e violazione dell'obbligo di motivazione nella parte in cui statuisce che la concessione dell'accesso ai documenti pregiudicherebbe gli interessi commerciali del denunciante, senza chiarire quali fossero questi interessi, nuocendo di riflesso alla procedura di controllo in materia di aiuti di Stato, equivoca gli interessi privati con l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle indagini ed interpreta estensivamente gli interessi tutelati dall'articolo 4, n. 2, del Regolamento precitato.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, n. 6, del Regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità.

- Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata sarebbe anche viziata per omessa valutazione della possibilità di concedere alla ricorrente un accesso parziale ai documenti richiesti.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, nn. 2 e 3, del Regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità, anche in relazione all'articolo 42 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

- Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione tra le eccezioni applicate e l'interesse pubblico. In particolare, la Commissione avrebbe rifiutato l'accesso ai documenti senza tenere conto della presenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, e senza esaminare gli effetti concreti che tale divulgazione avrebbe prodotto sugli interessi commerciali dei terzi e sulle attività di indagine tutelate dall'articolo 4, n. 2, del regolamento già citato.

**Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2013 — bpost/
Commissione****(Causa T-412/12) ⁽¹⁾**

(2013/C 298/18)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 343 del 10.11.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Sun Capital
Partners/UAMI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)****(Causa T-164/13) ⁽¹⁾**

(2013/C 298/19)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

**Ordinanza del Tribunale del 14 agosto 2013 — Nordex
Holding/UAMI — Fontana Food (Taverna
MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)****(Causa T-301/13) ⁽¹⁾**

(2013/C 298/20)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 215 del 27.7.2013.

**Ordinanza del Tribunale del 14 agosto 2013 — Nordex
Holding/UAMI — Fontana Food (Taverna)****(Causa T-302/13) ⁽¹⁾**

(2013/C 298/21)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 226 del 3.8.2013.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 298/16	Causa T-400/13: Ricorso proposto il 5 agosto 2013 — L'Oréal/UAMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)	9
2013/C 298/17	Causa T-456/13: Ricorso proposto il 21 agosto 2013 — Sea Handling/Commissione	10
2013/C 298/18	Causa T-412/12: Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2013 — bpost/Commissione	11
2013/C 298/19	Causa T-164/13: Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2013 — Sun Capital Partners/UAMI — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)	11
2013/C 298/20	Causa T-301/13: Ordinanza del Tribunale del 14 agosto 2013 — Nordex Holding/UAMI — Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)	11
2013/C 298/21	Causa T-302/13: Ordinanza del Tribunale del 14 agosto 2013 — Nordex Holding/UAMI — Fontana Food (Taverna)	11



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT